

(N. 982)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore DE GIOVINE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1955

Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale,  
approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto 13 febbraio 1933 n. 215 che determinava le nuove norme sulla bonifica integrale, nello stabilire le opere di competenza dello Stato da eseguirsi nei comprensori soggetti a bonifica, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica, comprendeva alla lettera *f*) dell'articolo 2: «le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di parte notevole di esso».

Senonchè mentre con l'articolo 7, per tutte le altre opere di competenza statale previste nel citato articolo 2, il contributo dello Stato veniva fissato nella misura del 75 per cento nell'Italia settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giulia, la Maremma toscana e il Lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre Regioni, si faceva eccezione, con il secondo comma dell'articolo 9, alle sole opere di cui alla lettera *f*) dell'articolo 2, per le quali la quota di spesa a carico dello Stato non poteva essere superiore al 60 per cento.

Si ritenne evidentemente che la costruzione della rete elettro-agricola nelle zone di trasformazione non fosse così importante, ai fini della bonifica integrale, come le opere stradali, edilizie, di rimboschimento, di consoli-

damento ecc., nè si potè prevedere come in prosieguo di tempo i costi degli elettrodotti diventassero in proporzione molto più onerosi di quelli delle altre opere.

Conseguenza pratica di tale differente trattamento, ai fini del contributo statale, la mancata costruzione di linee elettriche e quindi il minimo impiego di energia elettrica nelle campagne.

Ad eccezione di rarissimi casi, quasi tutte le aziende agricole ed anche i nuovi centri agricoli creati o che man mano vanno sorgendo, sono privi dell'energia elettrica per l'illuminazione dei locali, per tutti gli ormai indispensabili usi domestici, per tutte le applicazioni: dall'azionamento dei macchinari, al sollevamento dell'acqua di irrigazione, alla lavorazione dei prodotti.

Nè vi è bisogno di alcuna dimostrazione, tanto appare evidente la necessità di poter disporre di energia elettrica per le esigenze delle vecchie e delle nuove aziende agricole che si vanno creando ed organizzando nelle zone di trasformazione agraria. È inconcepibile un'agricoltura veramente moderna, progredita socialmente e tecnicamente senza l'ausilio dell'energia elettrica.

Se si vogliono creare alle popolazioni rurali

civili forme di vita, se si vuole che un autentico ed insostituibile fattore di progresso sia messo a disposizione delle anche più modeste aziende agricole, se si vogliono veramente ed in modo permanente fermare i contadini nelle campagne e far sì che vengano al massimo utilizzati gli sforzi ed i sacrifici che Stato e privati fanno e faranno per la trasformazione produttiva e sociale delle nostre terre, è necessaria la maggior diffusione delle linee elettroagricole.

Il progetto di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento non tende che a stabilire un criterio di uguaglianza fra tutte le opere la cui esecuzione si presume indispensabile ai fini della bonifica integrale, nè porta aggravio di spesa in quanto si tratta soltanto di una più razionale distribuzione delle somme messe globalmente a disposizione del Ministero dell'agricoltura e della Cassa del Mezzogiorno per le opere di trasformazione agraria.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 9 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.